



VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 273/ CA
DEL 15 DICEMBRE 2021

L'anno **2021** (duemilaventuno), il giorno di mercoledì **15** (quindici) del mese di **dicembre**, alle ore **9.30** in Monzambano, Via A.T.E. Guerra, 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell'art. 11 dello Statuto approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 10 dicembre 2021.

All'appello risultano:

1)	Bertagna Gianfranco	Presente
2)	Buzzago Paolo	Presente
3)	Comencini Luca	Presente
4)	Gandini Claudio	Presente
5)	Grandi Giorgio	Presente
6)	Magnani Mario	Presente
7)	Mattesco Claudio	Assente Giustificato
8)	Nicolini Guido	Presente in videoconferenza
9)	Remelli Giuseppe	Presente
10)	Rodella Ezio	Presente
11)	Salomoni Lidio	Presente in videoconferenza
12)	Sbalchiero Massimo	Presente
13)	Tacoli Guido	Presente in videoconferenza
14)	Venturelli Giovanni	Assente
15)	Zani Gianluigi	Presente

Brambilla Dario

Revisore Legale

Assente Giustificato

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 ottobre 2014:

- interviene alla seduta, in video conferenza, il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in qualità di Segretario verbalizzante;
- interviene alla seduta, in presenza, chiamato dal Presidente il Direttore Tecnico Paolo Magri;

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l'identità delle persone sopraindicate, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. – INDIRIZZI.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che in data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;
- che l'articolo 4, comma 1, prevede che: «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;
- che l'articolo 20 del citato decreto, prevede, tra l'altro, che: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...) 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;
- che giusta la previsione dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, le disposizioni del decreto in questione si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche agli enti pubblici economici e, dunque, anche ai consorzi di bonifica;

atteso:

- che il Consorzio può mantenere partecipazioni in società – sempreché strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 175 del 2016, e precisamente:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero «al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio» può, «anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del [proprio] patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

- che in seguito a ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, in data 28 settembre 2017 il Presidente ha adottato deliberazione d'urgenza n° 80/DP avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Individuazione delle partecipazioni da alienare mediante liquidazione o cessione.”;
- che la ricognizione di cui sopra, ha evidenziato la partecipazione - alla data del 23 settembre 2016 - del Consorzio nelle seguenti società:
 - I) IDRO MINCIO S.R.L., Indirizzo Sede legale: Mantova (MN) Via Curtatone e Montanara 2, CAP 46100, Numero REA: MN-256170, Codice fiscale: 02477600205, Partita IVA: 02477600205, Forma giuridica: società a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 05/11/2015, Data iscrizione al Registro imprese: 10/11/2015;
 - II) GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, Indirizzo Sede legale: Cavriana (MN) Giardino Superiore di Villa Mirra n. c.m., CAP 46040, Numero REA: MN-239179, Codice fiscale: 02278400201, Partita IVA: 02278400201, Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 17/09/2009, Data iscrizione al Registro imprese: 14/10/2009, Procedure in corso: scioglimento e liquidazione volontaria;
 - III) MANTOVA ENERGIA S.R.L., Indirizzo Sede legale: Mantova (MN) Via Grazioli 10, CAP 46100, Numero REA: MN-225954, Codice fiscale: 02123950202, Partita IVA: 02123950202, Forma giuridica: società a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 14/07/2005, Data iscrizione al Registro imprese: 01/08/2005;
- che dalla ricognizione straordinaria è emerso che la società "GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", era in scioglimento (data atto: 18/10/2016; data iscrizione: 04/01/2017) e liquidazione volontaria (data atto: 07/11/2016; data iscrizione: 04/01/2017), ed aveva assunto la denominazione di "GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE”;
- che la ricognizione straordinaria ha inoltre evidenziato la partecipazione del Consorzio al "CONSORZIO IDROELETTRICO DI ESENTA (MN)", con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) Vicolo dell'Orco n. 18, osservando che trattasi di un consorzio volontario costituito con atto del 24/11/1989, iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova in data 05/04/1990, REA n. MN-167736, codice fiscale e partita IVA: 01568070203 che, per la sua natura giuridica, deve ritenersi soggetto alla disciplina privatistica di cui agli articoli 2602 e ss. del codice civile (libro V, titolo X, capo II), e non destinatario della normativa individuata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, trovando quest'ultima applicazione esclusivamente alle società, intendendosi per esse «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. I).;

- che le restanti società partecipate – “IDRO MINCIO S.R.L.” e “MANTOVA ENERGIA S.R.L.” – hanno invece ad oggetto attività ritenute non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio;
- che dalla razionalizzazione delle predette partecipazioni, mediante liquidazione o cessione, si ipotizzavano per il Consorzio notevoli risparmi di spesa e minori oneri di gestione;
- che pertanto il Consorzio ha programmato di procedere all'alienazione, mediante liquidazione o cessione, delle partecipazioni detenute dal Consorzio di bonifica Garda Chiese nelle società "IDRO MINCIO S.R.L." e "MANTOVA ENERGIA S.R.L.";
- rilevato che Mantova Energia S.r.l. ha iniziato, sollecitata da questo Consorzio e da altri soci pubblici, un percorso di liquidazione che porterà alla liquidazione delle quote in misura più favorevole rispetto alla cessione delle stesse ai soci privati
- considerato che questo Consorzio non ha rappresentanza propria nel CdA della Società Mantova Energia S.r.l. e detiene una quota di minoranza;
- richiamata la propria deliberazione n° 89/CA del 29/11/2018 con la quale ha preso atto delle procedure di liquidazione della Società Mantova Energia S.r.l., determinando di procedere alla liquidazione della Società Idro Mincio S.r.l.;
- atteso che la Società Idro Mincio S.r.l. è invece società in house del Consorzio, (controllata al 100%) e che la stessa è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea tenutasi il 02/12/2019 e che in data 15 dicembre 2021 la Società è definitivamente cessata;
- atteso che dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 175/2016, il Consorzio ha partecipato alla costituzione di due nuovi Gruppi di Azione Locali (GAL), non considerati nell'atto di ricognizione straordinaria in quanto non contemplati dall'art. 24 del decreto legislativo n° 175 citato;
- che tali nuove strutture societarie appaiono di attuale interesse del Consorzio;
- acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;

all'unanimità

DELIBERA

di formulare i seguenti indirizzi per l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2015 da approvarsi entro il 31/12/2020 con provvedimento del Presidente del Consorzio:

- mantenere la propria partecipazione nei GAL costituiti successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 15 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione

Pubblicato all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 17 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti
